

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-136 del 17/02/2022
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Emissione di Avviso di attivazione di procedura per la cessione di ferie e riposi (art. 34 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018).
Proposta	n. PDTD-2022-143 del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Risorse Umane
Dirigente adottante	Dott.ssa Castagneti Francesca
Struttura proponente	Direzione Amministrativa Servizio Risorse Umane
Dirigente proponente	Dott.ssa Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Carozza Stefania

Questo giorno 17 (diciassette) febbraio 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Castagneti Francesca, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Emissione di Avviso di attivazione di procedura per la cessione di ferie e riposi (art. 34 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018).

VISTI:

- l'art. 24 del D. Lgs n. 151/2015, il quale dispone quanto segue: "Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- l'art. 34 CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018 il quale dispone quanto segue: "Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse)";

RICHIAMATO:

- il sopra citato D. Lgs. n. 66/2003 il quale, all'art. 10, prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane;

DATO ATTO:

- che, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art.34 CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

- che i dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere;

RILEVATO:

- che il soprammenzionato art.34 CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018 introduce un meccanismo di solidarietà sociale in base al quale ciascun lavoratore può cedere volontariamente giorni di ferie a favore di colleghi che si trovino in una situazione di criticità familiare;

VISTA:

- la richiesta di utilizzo dell'istituto delle ferie solidali di cui all'art.34 CCNL (Ferie e riposi solidali) presentata da un dipendente del comparto di Arpae ed acquisita agli atti del Servizio Risorse Umane con nota PG/2022/ 706 del 20/01/2022;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'approvazione di apposito Avviso di attivazione di procedura per la cessione solidale di ferie e riposi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante di essa;
- di pubblicare l'Avviso predetto per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Dott.ssa Stefania Carozza;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'Avviso di attivazione di procedura per la cessione solidale delle ferie, allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
2. di pubblicare l'avviso predetto per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Francesca Castagneti)

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

La Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti

RENDE NOTO

Che è stata presentata, da parte di un dipendente del comparto di Arpae che ha necessità di prestare assistenza ad un figlio minore che necessita di cure costanti per particolari condizioni di salute, la richiesta di utilizzo dell'istituto delle ferie solidali di cui all'art. 34 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 (Ferie e riposi solidali).

Pertanto – facendo seguito alla determinazione n. _____ recante “Emissione di Avviso di attivazione di procedura per la cessione di ferie e riposi (art. 34 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018)” - i dipendenti del comparto che intendono aderire alla richiesta sopra citata, possono cedere su base volontaria ed a titolo gratuito giorni di ferie/riposo secondo quanto di seguito precisato.

Ai sensi del citato art. 34, ciascun dipendente può cedere:

- a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni;
- b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 33 comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).

Per il dettaglio delle disposizioni in materia di ferie e riposi solidali, si rinvia all'art. 34 CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018 (Allegato 1 al presente Avviso).

I dipendenti interessati che intendono cedere giorni di ferie/riposo devono compilare il modulo Google reperibile al seguente link: <https://forms.gle/wE2TbtSjype1VnYD6> entro il **7 marzo 2022**.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Stefania Carozza e al Dott. Marco Alfio Garbin.

La Responsabile del Servizio Risorse Umane
(Dott.ssa Francesca Castagneti)

Documento firmato digitalmente

Allegato 1 - Art. 34 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 "Ferie e riposi solidali"

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. L'Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell' avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.